



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 6 DEL 7- 8 gennaio 2016

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Ladisa SpA – Procedura di gara aperta per la concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altri eventuali servizi – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 2.722.184,92 – S.A.: Comune di Villesanta (Monza e Brianza)

PREC 84/15/S

Servizio di ristorazione scolastica - Requisiti di partecipazione – Disponibilità di un centro cottura di emergenza

E' illegittima la clausola del bando di gara che richiede come requisito di partecipazione la messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, di un centro cottura e con titolo giuridico relativo alla disponibilità antecedente alla data di scadenza della gara.

Artt. 20, 27 e 42, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 22289 del 27.02.2015 presentata da Ladisa S.p.A. nell'ambito della procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed altri eventuali servizi indetta dal Comune di Villesanta, con la quale è richiesto all'Autorità un parere sulla legittimità del bando di gara (sez. III, p. B) nella parte in cui prevede il seguente requisito di partecipazione: «messa a disposizione per tutta la durata del contratto, di un centro cottura con capacità produttiva di 1000 pasti giornalieri. Tale centro deve essere in possesso di idonea dichiarazione di inizio attività. Il titolo giuridico relativo alla disponibilità del centro cottura deve essere antecedente alla data di scadenza della gara»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 7.04.2015;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che la questione sottoposta all'attenzione dell'ANAC riguarda il tema, ampiamente esaminato dall'Autorità, concernente la legittimità di una previsione della *lex specialis* di gara che richiede, come requisito di partecipazione alla procedura di gara, il possesso di un centro di cottura per tutta la durata dell'appalto;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che, nonostante quanto precisato dal Comune di Villasanta nella memoria prodotta in data 15.04.2015, il bando richiede come requisito di partecipazione la disponibilità giuridica del centro cottura comprovata da «titolo giuridico» antecedente alla data di scadenza della gara;

CONSIDERATO che l'Autorità si è pronunciata riconoscendo la conformità all'ordinamento dell'obbligo di dimostrare la disponibilità di un centro di cottura laddove la condizione richiesta abbia la natura di requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione come nel caso in esame (si vedano, tra gli altri: ANAC, pareri n. 85 del 12.11.2014, n. 71 del 28.10.2014 e n. 34 del 2.09.2014, n. 34; AVCP, pareri n. 41 del 26.02.2014, n. 18 del 20.02.2013, n. 103 del 27.06.2012; AVCP, deliberazione n. 47 del 4.05.2011);

RITENUTO, pertanto, che l'istanza di parere sia fondata;

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia illegittima la clausola del bando di gara che richiede come requisito di partecipazione la messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, di un centro cottura e con titolo giuridico relativo alla disponibilità antecedente alla data di scadenza della gara.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 gennaio 2016

Il Segretario Maria Esposito